

La legge È entrata in vigore due anni fa. I giudici la applicano in oltre il 90% dei casi

I soldi Si continua a utilizzare l'assegno, il mantenimento diretto non ha funzionato

Affidamento condiviso Rivoluzione a metà

I figli restano a casa con le madri

I giudici hanno risposto compatti e oggi l'affidamento condiviso dei figli in caso di separazione e divorzio è diventata la norma anche nel nostro Paese. L'Italia, insomma, come la Francia, l'Olanda, la Germania o l'Inghilterra. Si può dire che sia stata una rivoluzione. Se infatti fino a due anni fa i figli di coppie separate venivano affidati quasi sempre a uno solo dei genitori, solitamente la madre, oggi la strada maestra seguita dai giudici è l'affidamento condiviso. Con percentuali che vanno dal 70-80% di Palermo fino al 95% di Bologna.

È questo il risultato di un sondaggio, realizzato per il *Corriere della Sera*, dal Centro per la riforma del diritto di famiglia che ha interpellato alcuni tra i principali tribunali italiani sede di Corte d'appello. Questo primissimo bilancio (i dati Istat saranno pronti solo tra qualche mese) arriva a due anni esatti dall'approvazione di una legge fortemente voluta dalle associazioni dei padri separati ed entrata in vigore nel nostro ordinamento (16 marzo 2006) non senza polemiche.

L'indagine dice altre tre cose. La prima: i figli, soprattutto se piccoli, continuano a vivere prevalentemente con le mamme. La seconda: si continua a utilizzare l'assegno di mantenimento, non avendo avuto seguito il mantenimento diretto introdotto dalla legge. La terza: l'assegnazione della casa segue i figli. C'è, insomma — forse — l'inizio di un cambiamento culturale. Ma nella vita pratica di tutti i giorni non è cambiato granché.

«Non c'è dubbio — dice Anna Galizia Danovi, avvocato, presidente del Centro per la riforma del diritto di famiglia — che come tutte le innovazioni normative, anche questa legge abbia ancora bisogno di tempo per essere elaborata e assimilata. Ma la risposta

che i giudici hanno dato, applicando in massa l'affidamento condiviso, ci conferma che i principi in essa contenuti vanno salvaguardati».

«Anche se non sempre la situazione nella famiglia migliora — aggiunge Ruggero Pesce, presidente della sezione famiglia della Corte d'appello di Milano — l'affidamento condiviso diventa un riconoscimento importante per i padri. Ma, soprattutto, è una spinta ai genitori a far apparire ai figli una certa capacità di dialogo; per i bambini importantissimo».

Responsabilità da condividere

Le coppie italiane sanno che la legge è cambiata. Sembrano, invece, far ancora fatica a tradurla nel concreto. «Soprattutto i padri pensano che voglia dire una divisione degli spazi e dei tempi, un po' di giorni con l'uno e un po' di giorni con l'altro genitore — dice Maurizio Millo, presidente del Tribunale dei minorenni di Bologna —. Ma questa divisione non è nell'interesse del minore». «La condivisione dell'affidamento — aggiunge Battista Palestra, presidente del tribunale ordinario di Trento — ha il semplice significato di ricordare a tutti che padri e madri si continua a essere anche se si è separati, con tutto ciò che ne consegue in termini di partecipazione al progetto educativo». C'è chi, però, la strada dell'alternanza tra i genitori sta provando a perseguirla, come a Palermo: «Quando abbiamo ritenuto che fosse possibile, abbiamo previsto il collocamento del minore tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro — dice Rocco Camerata Scovazzo, presidente della prima sezione civile di Palermo —. Dipende dalle condizioni logistiche».



Rocco Camerata Scovazzo
In alcuni casi abbiamo messo i ragazzi 3 giorni con un genitore e 3 giorni con l'altro




Carlo Montella
L'acquisto diretto di vestiti, cibo e libri sarebbe una fonte continua di nuove liti



I numeri, i percorsi

COPPIE SPOSATE




1

Scelta dell'avvocato e ricorso al tribunale ordinario

2

Marito e moglie compaiono davanti al presidente del Tribunale

COPPIE NON SPOSATE



1

Scelta dell'avvocato e deposito del ricorso al Tribunale dei minorenni

2

Notifica del ricorso alla controparte

I casi di affidamento condiviso

	Milano	Bologna	Trento	Roma
TRIB. ORDINARIO	90%	95%	90%	98%
TRIB. MINORI	95%	95%	98%	98%